



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 108835/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 16 (sedici)

del mese di Dicembre alle ore 08:30, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 641

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ADF 4 COMPARTO B" COMPORTANTE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 15 L.R. 47/1978 E DELL'ART. 3 L.R. 46/1988, DA ATTUARSI IN UN'AREA COMPRESA TRA LEVIE RIO COZZI, DELL'ACQUA E DELLA TERRA, IN LOCALITÀ VILLANOVA. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Forlì di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008, relativa al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato “ADF 4 – comparto B” *comportante Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 LR 47/1978 e dell’art. 3 LR 46/1988*, da attuarsi in un’area compresa tra le vie Rio Cozzi, dell’Acqua e della Terra, in località Villanova, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 29.08.2008 in atti con prot. prov.le n. 81036 del 01.09.2008;

Atteso che contestualmente alla richiesta comunale di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso a questa Provincia un rapporto preliminare con specifico riferimento all’Allegato I del suddetto D.lgs. 152/2006;

Vista la documentazione tecnica relativa al suddetto PUA comportante variante urbanistica, con particolare riferimento nell’elaborato “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”;

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

CONSIDERATI I SEGUENTI ELEMENTI:

A- Elementi generali di Piano

Il Comune di Forlì ha precedentemente richiesto a questa Amministrazione Provinciale l’espressione delle osservazioni ai sensi dell’art. 15 L.R. 47/78 in merito alla specifica Variante urbanistica contenente alcune modifiche all’assetto dell’area interessata dal PUA in oggetto.

La Provincia, a tal proposito, si è espressa favorevolmente con deliberazione 102764/602 del 25.11.2008.

Richiamati, con riferimento agli elementi utili ai fini del presente provvedimento, i contenuti della Variante in oggetto già descritti dal precedente atto deliberativo, fra i quali:

- la proposta di Variante consiste in una modesta rettifica del perimetro del comparto “b” dell’area soggetta a piano particolareggiato di iniziativa privata denominata ADF4.

Tale modifica prevede l’inserimento all’interno della perimetrazione del PUA a destinazione residenziale di una fascia marginale di complessivi 350 mq, facente parte del lotto di pertinenza dell’insediamento commerciale confinante.

La modifica è pertanto volta a consentire l’ampliamento di tale attività commerciale, senza che ciò comporti alcun incremento della capacità edificatoria globale del comparto stesso;

Preso atto, dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa, degli elementi di piano che, in particolare, riguardano:

1. trattasi di nuovo comparto residenziale, comprendente quota di servizi terziari, che prevede l’insediamento di circa 176 abitanti distribuiti in 120 alloggi. L’altezza massima dei fabbricati è pari a 12 m;
2. l’area è individuata da PRG come “ambiti di ricomposizione e ridisegno delle frazioni” ed è situata in adiacenza al nucleo abitato esistente, in proseguimento di Via dell’Acqua della terra a sud-est e prospiciente vie Rio Cozzi verso nord-ovest;
3. l’impianto urbanistico prevede la realizzazione di una viabilità interna, dotata anche di una rotatoria in posizione centrale, che si connette a quella esistente (via Rio Cozzi). Sono previsti parcheggi pubblici distribuiti in diverse zone del comparto. L’edificazione è localizzata sulle porzioni est e nord-ovest del comparto, così che la zona mediana, destinata a verde pubblico, risulta contigua all’area con servizi (scuola, campi gioco) esistente; a sud dell’intervento;
4. l’intervento presenta complessivamente le seguenti caratteristiche:
 - superficie territoriale 30.000 mq circa
 - superficie complessiva Sc per usi residenziali 7.049 mq
 - superficie complessiva Sc per usi commerciali 697 mq;
5. è previsto il completamento della tombinatura del fosso Villanova, che attraversa in direzione nord-sud l’area;
6. nella zona centrale, adibita a verde pubblico, vengono ricavati gli spazi per la laminazione, necessari per il mantenimento degli indici di trasformazione ad invarianza idraulica;
7. una pista ciclabile, che segue il tracciato interno della strada di lottizzazione, permette il collegamento fra l’innesto su via rio Cozzi e il confine est del comparto;

B- Pareri precedenti

Rispetto la richiesta del Comune di Forlì per l’espressione delle osservazioni ai sensi dell’art. 15 L.R. 47/78, relative alla specifica Variante urbanistica, la Provincia si è già espressa favorevolmente con deliberazione 102764/602 del 25.11.2008 formulando alcune osservazioni. Fra queste si richiama, in quanto presenta caratteri attinenti al procedimento in oggetto, la richiesta indirizzata al Comune di verificare che la realizzazione delle vasche per la laminazione avvenga nel rispetto delle condizioni illustrate nella parte narrativa dello stesso disposto deliberativo, ossia:

- a) le vasche per la laminazione collocate in aree pubbliche che presentano profondità

eccedente i 30 cm necessitano di idonea recinzione per garantire la fruizione degli spazi in situazioni di adeguata sicurezza;

- b) non è possibile computare nel calcolo degli standard le aree destinate a verde pubblico interessate da vasche di laminazione recintate, in quanto tali spazi risultano di fatto indisponibili alla fruizione da parte della collettività;

All'interno della stessa delinerazione G.P. n. 102764/602 del 25.11.2008 per il PUA in oggetto, comportante variante urbanistica, questa Amministrazione Provinciale ha inoltre già espresso il parere ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della L.R. 64/74 e dell'art. 37 della L.R. 31/02), pronunciandosi favorevolmente in ordine agli aspetti geologici e di sicurezza sismica.

C- Elementi specifici di valutazione ambientale

Considerato inoltre, relativamente agli aspetti specifici utili per la valutazione di compatibilità ambientale, che:

- la previsione interessa un'area pianeggiante compresa fra porzioni di territorio già edificate a destinazione residenziale e pertanto si configura come una "chiusura" del tessuto urbano esistente e non origina discontinuità o contrasti con la pianificazione generale vigente, ma si pone in stretta coerenza con essa;
- l'area non risulta interessata da impatti ambientali derivanti da pre-esistenti destinazioni d'uso, strutture e impianti tecnologici tali da dover prevedere specifiche mitigazioni;
- si ravvisa un sufficiente contenimento delle superfici impermeabili e la previsione di vasche di laminazione. Si attesta che la raccolta delle acque piovane, che risulta convogliata nella rete superficiale costituita dal fosso Villanova, avviene in modi e quantità tali da corrispondere al principio dell'invarianza idraulica;
- l'area verrà dotata di tutti i sottoservizi necessari per l'allacciamento alle nuove utenze. La destinazione residenziale non comporta un fabbisogno idrico ed energetico particolarmente consistente ed essendo l'area limitrofa già servita dalle varie reti tecnologiche non si riscontrano particolari problematiche legate a tali temi;
- le fognature previste nel piano recapiteranno nelle reti di acque nere esistenti. L'allacciamento all'impianto di depurazione esistente, di potenzialità adeguata e da concordarsi con l'ente gestore, dovrà avvenire nel rispetto della D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003;
- non si prospetta la produzione di rifiuti di tipo speciale;
- rispetto gli impatti sul suolo e sottosuolo si acquisisce a riferimento il parere favorevole di competenza rilasciato dalla Provincia con atto sopracitato. Si ritiene pertanto che, a seguito dell'attuazione del piano, non si originino variazioni significative dell'ambiente circostante;
- anche in ordine agli aspetti legati al rischio sismico si assume il sopra indicato parere espresso dalla Provincia;
- relativamente al rischio idraulico, anch'esso analizzato all'interno del medesimo parere, non si riscontrano particolari problematiche;
- per quanto attiene le emissioni sonore, il documento di analisi attesta che esse rientrano nei limiti di quanto previsto per gli insediamenti residenziali;
- l'analisi riferita alla mobilità, riportata nel rapporto preliminare, indica che il nuovo insediamento origina indicativamente un nuovo carico automobilistico di circa 300 auto. Lo stesso documento rileva come la nuova viabilità principale di lottizzazione

- assolva allo smistamento del solo traffico locale, escludendo quindi nel complesso significativi incrementi di traffico a medio termine;
- la quantità di destinazione residenziale oggetto di PUA non determina significativi incrementi di emissioni inquinanti in atmosfera, così come non si generano particolari aggravii all'atmosfera a causa delle emissioni indotte da flussi addizionali di traffico. Si riscontra l'adozione di misure per l'incentivazione alla mobilità sostenibile quali la realizzazione di una pista ciclabile;
- come segnalato dal rapporto preliminare, la zona di studio e il suo intorno non presentano alcuna peculiarità ambientale di rilievo;
- la irreversibilità della scelta legata alla trasformazione e all'uso del suolo appartiene alla pianificazione già vigente e le modifiche proposte risultano in tal senso di scarsa rilevanza;
- la realizzazione del PUA, e le attività che ne conseguiranno, non aumenterà in maniera significativa i rischi per la salute umana e l'ambiente;
- non risulta che l'area sia oggetto di obiettivi di protezione ambientale di rango nazionale o comunitario.

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:
 - AUSL di Forlì;
 - ARPA sezione di Forlì-Cesena;
 - Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale
- che a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" relativo al PUA in oggetto, in data 18.09.2008 con Prot. Prov. 85210 del 18.09.2008;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno espresso loro **parere favorevole sul PUA in oggetto, escludendo la necessità di procedere a VAS**; con i seguenti atti, così sintetizzati:

- **parere AUSL (prot. 0/600110/17.5.3 del 10.10.2008)** pervenuto in data 17.10.2008 (prot. prov.le n. 94124 del 20.10.2008): *"si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole"*;
- **parere Consorzio di Bonifica Romagna Centrale (prot. 20325/FO3641)** pervenuto in data 05.12.2008 (prot. prov.le n. 108231 del 09.12.2008): *"tutte le opere da realizzarsi, oltre al rispetto delle norme disciplinate dall'art. 137 del R.D. 368 e dal Regolamento consorziale di polizia idraulica, dovranno essere subordinate al rispetto della Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 17.03.2003 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli"*;
- **parere ARPA (prot. PGFC/2008/12108)** pervenuto in data 05.12.2008 (prot. prov.le n. 108328 del 09.12.2008): *"si ritiene che, sia la Variante al PRG, sia il relativo PUA, non necessitino di essere sottoposti a VAS purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:*
 - 1) *l'area dovrà essere allacciata alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di allacciamento e capacità di trattamento;*

- 2) *Si evidenzia una criticità nel previsto collegamento tra l'attività commerciale esistente al margine Sud dell'area (via Bologna) ed il lotto 5 a destinazione terziaria, interno all'area stessa. Si valuta, infatti, che l'ampliamento dell'attività commerciale esistente verso l'interno del PUA, se non regolamentata, possa costituire un polo di attrazione e quindi di traffico indotto e dinamiche non coerenti con la natura residenziale del comparto. Pertanto si ritiene che il traffico e le dinamiche commerciali principali, ad esempio il carico e scarico delle merci e il posizionamento di servizi tecnologici, dovranno esseremantenute ed attestarsi all'interno dell'attuale sedime dell'attività.*

Per completezza di istruttoria ed al fine di suggerire elementi progettuali si esprimono le seguenti considerazioni:

- a) al momento degli eventuali sbancamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, andranno redatti gli elaborati ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152 così come modificato dal DLGS 16/1/2008 n. 4 (art. 186);*
- b) al fine di tutelare la risorsa suolo, se non sussistono problematiche geotecniche, i rialzamenti rispetto al piano di campagna andranno realizzati tramite materiale proveniente da demolizioni;*
- c) in considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli, si suggerisce di realizzare i posti auto esterni con fondo permeabile”.*

Vista la documentazione tecnico-illustrativa trasmessa “Verifica preliminare degli impatti e di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” trasmesso dal Comune, in cui la verifica degli effetti è svolta con riferimento ai criteri di cui all’Allegato I del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e con il quale si ritiene che il PUA in oggetto non generi impatti ambientali particolarmente rilevanti, proponendone pertanto la non assoggettabilità a procedura di VAS;

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nell’elaborato suddetto;

Ritenuto, pertanto, sentita l’autorità procedente ai sensi del 4° comma dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il **“Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato “ADF 4 – comparto B” comportante Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 LR 47/1978 e dell’art. 3 LR 46/1988, da attuarsi in un’area compresa tra le vie Rio Cozzi, dell’Acqua e della Terra, in località”, del Comune di Forlì, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le proposte non prefigurano impatti significativi sull’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni definite;**

Tutto ciò considerato

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

A voti unanimi;

DELIBERA

1. richiamato quanto indicato nella soprastante parte narrativa, **di escludere il PUA in oggetto, comportante variante urbanistica, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, richiamando al contempo il Comune a valutare i pareri espressi dalle autorità con competenze ambientali soprariportati;**
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
